

# RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - ATA VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO

# Nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale scolastico

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 27 marzo 2024 ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, conferma il diritto al collocamento della ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata!

Riconosciuti ben € 1.343,89 in favore di una collaboratrice scolastica iscritta alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione già nel 2019 e confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che il servizio prestato dalla collaboratrice scolastica prima dell'immissione in ruolo va valutato, A TUTTI GLI EFFETTI PER INTERO. Il servizio pre-ruolo deve essere calcolato interamente ai fini della progressione economica ed ai fini dell'esatto inquadramento nella posizione stipendiale.

Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto alla ricorrente il risarcimento del danno sopra indicato e ha condannato il MIM a collocare la stessa al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata.

Numerosi ed unanimi sono, ormai, le sentenze emesse dai Tribunali italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua Lombardia.

Le <u>adesioni</u> al ricorso volto all'ottenimento della corretta ricostruzione di carriera con giusta collocazione nel corrispondente gradone stipendiale sono ancora **aperte** presso ogni sede della UIL Scuola Rua Lombardia.

<u>CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO</u>: Tutto il personale ATA immesso in ruolo e con una anzianità di servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni.

<u>COME FARE PER PARTECIPARE</u>: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail (ricorsiuilscuolalombardia@gmail.com) o telefonicamente le sedi della UIL Scuola Rua Lombardia.

# **DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:**

- 1) Documento d'Identità e Codice Fiscale.
- 2) Decreto di ricostruzione di carriera.
- 3) Contratto di assunzione in ruolo.

- 4) Ultime 3 buste paga.
- 5) Domanda di ricostruzione di carriera
- 6) Stato Matricolare.

# FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA LOMBARDIA

# LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA

Sentenza n. 335/2024 pubbl. il 27/03/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/03/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro

in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa di pubblico impiego **de la compania**, promossa con ricorso depositato il 27 settembre 2023 da

- attrice -

#### contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore,

- convenuto -

CASSIA SERGID Emesso Da REUCCHI GIUSEITTIRA Eme

Firmato Da. G

Oggetto: "ricostruzione carriera". Causa chiusa a sentenza il 27 marzo 2024. h) esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento nella valutazione dell'anzianità di servizio, le disposizioni di cui agli artt. 589 e 570 d.lgs. 297/1994, nella parte in cui escludono l'integrale riconoscimento di tutto il

Sentenza n. 335/2024 p

## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/03/2024

servizio pre-ruolo agli effetti giuridici ed economici, risultano in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo quadro (disposizione che "esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicche la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno") e vanno pertanto disapplicate;

i) ne consegue che il servizio prestato da parte ricorrente prima dell'immissione in ruolo va valutato, a tutti gli effetti, per intero (ciò anche per il periodo anteriore al 10 luglio 2001, termine previsto dall'art. 2 direttiva 1999/70/CE per il recepimento della stessa negli Stati membri, atteso che nella presente controversia non rileva la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo va valutato in base alla normativa in essere al momento della stipula, bensi la correttezza del decreto di "ricostruzione della carriera" dell'amministrazione scolastica);

### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede: 1) condanna il MIM a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, con

Sentenza n. 335/2024 pubbl. il 27/03/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 27/03/2024

condanna al pagamento delle differenze retributive di cui alla motivazione, con gli accessori di legge dal dovuto al saldo; 2) condanna il MIM a pagare 

somma la contrata la contrata la somma la contrata la contr

Bergamo, 27 marzo 2024

Il Giudice del Lavoro Dott. Sergio Cassia